



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2014/2015**

## **Comunicato Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2015**

### **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**

### **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE**

### **TRASFERIMENTI DI SEDE**

### **FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ**

### **SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ**

### **TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE – disciplinata dall'art. 2500 Sexties del Codice Civile (atto notarile)**

### **TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ' DI CAPITALI.**

### **Delibera di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile).**

### **ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA**

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autocopiante (disponibile da giovedì 4 giugno u.s. presso questo C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 23 giugno p.v.**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il **preventivo** parere del Comitato Regionale di appartenenza.

**Trascorso il termine di martedì 23 giugno 2015, le domande pervenute incomplete, saranno archiviate, senza esito.**

Di seguito, si indicano le disposizioni da seguire per il deposito delle istanze di cui innanzi:

#### **1. FUSIONI**

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;

- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dal **nuovo Atto costitutivo** e dal **nuovo Statuto** sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con **identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione**;
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C. e dovranno pervenire al C.R. Campania entro e non oltre il 23 giugno 2015, per l'inoltro alla L.N.D. Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla fusione sarà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti**;

## **2. SCISSIONI**

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). **Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla scissione verrà inserito nel sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti**;
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque:

elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

**Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F.**

## **3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo originario e dallo statuto sociale aggiornato della Società;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

#### **4. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE**

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (**cf. art. 18 N.O.I.F.**).

Possono essere richieste soltanto da società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive e che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 3).

#### **5. CAMBI DI SEDE SOCIALE**

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (**cf. art. 18 N.O.I.F.**).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

#### **6. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE**

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata entro il **5 luglio 2015**, antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

La procedura corretta della **trasformazione** da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

#### **7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI**

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al **5 Luglio** successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cf. art. 17, N.O.I.F.), corredata **dal verbale**

**dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

**Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della società prima della trasformazione.**

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

Si precisa che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire alla segreteria del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., **entro il 23 Giugno 2015, per essere inoltrate alla Segreteria della L.N.D.** al fine di consentire, in tempo utile, il successivo inoltro alla Segreteria Federale.

### **DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (dal 1° luglio 2015)**

**Si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 15, delle N.O.I.F., riepilogate nella nota sotto-indicata:**

- la domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2015-2016;**
- tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. ed E-MAIL compresi) e alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato;**
- trattandosi di carta chimica, le due copie sottostanti debbono essere leggibili;
- il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

**Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite per l'eventuale regolarizzazione.**

\* \* \* \* \*

### **CAMBI DI ATTIVITÀ**

**Le richieste per cambi di attività dal Settore Giovanile e Scolastico alla L.N.D. (incluso il Calcio a Cinque), o viceversa, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale a partire dal 18 giugno 2015.**

**Verificata la documentazione, il Comitato provvederà ad inoltrare alla L.N.D. le richieste, anche ai fini dell'aggiornamento nel sistema informatico della F.I.G.C., fondamentale ai fini delle iscrizioni 2015/2016.**

**Nell'ipotesi di saldo passivo alla chiusura della Stagione Sportiva 2014/2015, dovrà essere regolarizzata la posizione debitoria prima dell'inoltro della pratica ai competenti Organi Nazionali.**

\* \* \* \* \*

# **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

## **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2014/2015**

### **GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE**

#### **CLASSIFICA TRA LE SECONDE CLASSIFICATE A SEGUITO DELLE GARE DI PLAY-OFF**

Gir	Società	Posizione di classifica	Punti	Gare disputate	Quoziente	Reti fatte Campionato	Reti subite Campionato	Differenza reti Campionato
D	REAL ARIANO IRPINO	2 <sup>a</sup>	69	28	2,464	79	19	60
C	RINASCITA SANGIOVANNESE	2 <sup>a</sup>	69	28	2,464	62	23	39
B	TEVEROLA 1997	2 <sup>a</sup>	68	28	2,428	-	-	-
E	TAURANO	2 <sup>a</sup>	67	28	2,392	-	-	-
G	CENTROSTORICO SALERNO	2 <sup>a</sup>	65	28	2,321	-	-	-
H	VIGOR CASTELLABATE	2 <sup>a</sup>	60	26	2,307	-	-	-
A	QUARTOGRAD	2 <sup>a</sup>	56	28	2	-	-	-
F	HONVEED COPERCHIA	2 <sup>a</sup>	53	28	1,892	-	-	-

#### **GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: domenica 21 giugno 2015- ore 16.30**

##### **ABBINAMENTO 1.: DOMENICA 21 GIUGNO 2015 – ORE 16.30**

---- REAL ARIANO IRPINO                      HONVEED COPERCHIA      ARIANO IRPINO

##### **ABBINAMENTO 2.: DOMENICA 21 GIUGNO 2015 – ORE 16.30**

----RINASCITA SANGIOVANNESE      QUARTOGRAD “Capasso” S. Sebastiano Ves. (porte chiuse)

##### **ABBINAMENTO 3.: DOMENICA 21 GIUGNO 2015 – ORE 16.30**

----TEVEROLA 1997                              VIGOR CASTELLABATE      VITULAZIO

##### **ABBINAMENTO 4.: DOMENICA 21 GIUGNO 2015 – ORE 16.30**

----TAURANO                                      CENTRO STORICO SALERNO      TAURANO (porte chiuse)

### **GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE**

Per la determinazione delle quattro società, che, tra le otto seconde classificate (una per ognuno degli otto gironi del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2014/2015, all'esito delle gare di play-off, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Promozione 2015/2016, saranno disputati quattro gare di *spareggio-promozione*, come di seguito specificato:

A) le otto società, vincenti le gare dei “Play-off”, o considerate vincenti, sono state suddivise, in quattro abbinamenti, come segue:

**abbinamento 1:** la società in migliore posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, contro la società in peggiore posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare giocate”; b) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

**abbinamento 2:** la società in seconda posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, contro la società

in penultima posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente "Punti conseguiti / gare giocate"; b) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

**abbinamento 3:** la società in terza posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, contro la società in terzultima posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente "Punti conseguiti / gare giocate"; b) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

**abbinamento 4:** le due società rimaste, tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare;

B) le società di ciascuno dei quattro abbinamenti disputeranno un'unica gara, sul campo della società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare. In caso di uguale posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, tra le due società abbinata, **la gara di ciascuno dei quattro abbinamenti sarà disputata sul campo della società che avrà conseguito il maggior quoziente "Punti conseguiti / gare giocate" (Esempi: 66 punti realizzati su 30 gare giocate = quoziente 2,2; 63 punti realizzati su 28 gare giocate = quoziente 2,25. In questo caso, si gioca sul campo della società con quoziente 2,25), a conclusione della stagione regolare; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine:**

- **del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra:** a) il valore numerico, che risulterà quale differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; b) il numero delle gare giocate;
- **del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra:** a) il numero di reti segnate nell'intero Campionato; b) il numero delle gare giocate;
- **in caso di perdurante parità, per determinare la società che disputerà la gara spareggio-promozione in casa, sarà effettuato il sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.**

C) in caso di parità, al termine di ognuna delle quattro gare di cui alla precedente lettera h), **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE;**

D) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alla lettera B), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell'applicazione dei criteri, di cui alla medesima lettera B);

E) le quattro società vincenti le gare, di cui alla lettera B), o considerate vincenti, come dalla lettera

**D), acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale Campano di Promozione 2015/2016.**

**G) RISERVA DI PRIORITÀ ASSOLUTA ALLE QUATTRO SOCIETÀ PERDENTI LA GARA DI CUI ALLA LETTERA B), O CONSIDERATE NON VINCENTI, COME DALLA LETTERA D):**

**alle quattro società, di cui innanzi, è riservata priorità assoluta, esclusivamente per l'anno sportivo 2015/2016, in ordine all'ammissione al Campionato di Promozione, fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, senza obbligo, entro tale limite, di presentazione della domanda di ammissione. In tale circostanza dovrà essere formalizzata l'iscrizione al Campionato di Promozione 2015/2016 entro il**



**termine di scadenza ordinario.** Nell'ipotesi di posti vacanti, nell'organico del Campionato di Promozione 2015/2016, in numero inferiore a quattro, l'ordine di graduatoria delle quattro società, di cui al titolo di questa lettera G), sarà stabilito attraverso il punteggio determinato nel rispetto dei "Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2015/2016", **pubblicati in allegato al C.U. n. 17 del 5 settembre u.s. di questo C.R.**

L'ammissione al Campionato di Promozione 2015/2016, mediante la riserva di priorità assoluta, di cui a questa lettera G), non è considerata "non ammissione" e, di conseguenza, comporta la preclusione, di cui al n. 5) della pag. 11 dello specifico Allegato ("Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2015/2016") **al C.U. n. 17 del 5 settembre u.s. di questo C.R.**

Va sottolineato che in caso di rinuncia, ad una gara (anche ad una sola, nell'eventualità di più gare) di spareggio (sia in ordine ai *Play-off* e/o ai *Play-out* del Campionato Regionale di Prima Categoria), la società interessata perde il diritto di priorità assoluta riservato alle quattro società perdenti le gare di cui alla lettera B), o considerate non vincenti, come dalla lettera D). e sarà, inoltre, gravata dal motivo di preclusione di cui al punto 11) dei Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati di categoria superiore.

\* \* \* \* \*

## **CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2014/2015**

### **INIZIO DEL CORSO DI SALERNO: GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015**

Nell'ambito della *Scuola permanente di Formazione dei Dirigenti Sportivi*, il C.R. Campania – L.N.D., anche per la corrente stagione sportiva indice altri quattro *Corsi* (rispettivamente, presso gli Atenei: *Federico II*, di Napoli; *Università del Sannio*, di Benevento; *Università di Salerno* e presso il *Salone C.O.N.I. di Caserta*).

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, si pubblicano i modelli d'iscrizione per i **Dirigenti** e per gli **studenti uditori**, relativi al **Corso di Salerno**, con il **Regolamento 2014/2015**.

Gli innanzi indicati documenti sono, altresì, consultabili sul sito Internet del C.R. Campania.

Di seguito, si riepiloga il calendario delle **otto giornate**, relative al **Corso innanzi indicato**:

#### **CORSO di SALERNO**

Presso l'Aula 5 del Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell'Università degli Studi di Salerno, in Fisciano (Salerno), alla strada provinciale Ponte don Melillo, con il seguente *calendario*: ore 15.00 / 18.20 – con articolazione dell'orario in quattro frazioni, ciascuna di cinquanta minuti – di giovedì 11 giugno (apertura del *Corso*); venerdì 12 giugno; giovedì 18 giugno; venerdì 19 giugno; giovedì 25 giugno; venerdì 26 giugno; giovedì 2 luglio; nonché ore 15.30 / 18.30 di venerdì 3 luglio 2015 (chiusura del *Corso*).

\* \* \* \* \*

## **COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE JUNIORES 2014/2015**

### **GARE DI FINALE: lunedì 22 giugno 2015 – ore 20.00**

**REAL SPORTING AVERSA    TRILEM CASAVATORE    Centro FIPAV – via M. Serao – CERCOLA**

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI E, IN CASO DI PERDURANTE PARITÀ, DEI TIRI DI RIGORE COME DA REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO A CINQUE.**

\* \* \* \* \*

# RISULTATI GARE DEL 14 GIUGNO 2015

## PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

### GIRONE A - 3 Giornata - A

RINASCITA SANGIOVANNESE	- SAN PIETRO NAPOLI	2 - 0	
-------------------------	---------------------	-------	--

## PLAY OUT PRIMA CATEGORIA

### GIRONE A - 3 Giornata - A

ABELLINUM CALCIO 2012	- VOLTURARA TERMINIO	0 - 1	
CONTRONE	- REAL CONTURSI TERME	9 - 1	

## PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

### GIRONE A - 3 Giornata - A

NOVI VELIA	- ACCIAROLI FOOTBALL CLUB	2 - 4	
------------	---------------------------	-------	--

## COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE JUNIORES

### GIRONE A - 6 Giornata - A

REAL SPORTING AVERSA	- EL POBLE MILLENNIO	10 - 2	
TRILEM CASAVATORE	- L.P.G. GROUP FUTSAL	11 - 2	



# **GIUSTIZIA SPORTIVA** **GIUDICE SPORTIVO**

## **GARE DEI PLAY OFF DI PRIMA CATEGORIA**

**GARE DEL 14/ 6/2015**

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR**

PARISI FABIO (SAN PIETRO NAPOLI)

#### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

ESPOSITO ALFREDO (SAN PIETRO NAPOLI)

## **GARE DEI PLAY OUT DI PRIMA CATEGORIA**

### **RECLAMO REAL CONTURSI GARA CONTRONE – REAL CONTURSI DEL 14/6/15**

Il G.S.T., visto il reclamo proposto, rileva preliminarmente che esso, è pervenuto il 16.6.2015, oltre il termine delle ore 24,00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine della prova di avvenuta comunicazione alla Società controparte.

Considerato che tale omissione, ai sensi dell' articolo 29 num. 7 C.G.S., così come pubblicato sul C.U. n. 108/A F.I.G.C., come riportata nel C.U. N. 69 del 15.1.2015, per l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime gare di play off e play out dei campionati regionali e provinciali di calcio a 11 e calcio a 5 maschili e femminili L.N.D. stagione sportiva 2014/2015, preclude l'esame del gravame nel merito; Per tali motivi;

#### **DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della ASD Real Contursi.**

**GARE DEL 14/ 6/2015**

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **AMMENDA**

Euro 60,00 ABELLINUM CALCIO 2012

Proprio sostenitore, nel corso del secondo tempo ingiuriava e minacciava l'arbitro.

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

CIARAMELLA SABINO (ABELLINUM CALCIO 2012)

Si avvicinava all'arbitro per contestare una sua decisione e nel contempo lo spingeva.

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GUARINO ANDREA GIUSEPPE (ABELLINUM CALCIO 2012)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PELLECCHIA FRANCESCO (ABELLINUM CALCIO 2012)

FASANO TEO

(REAL CONTURSI TERME)

SPAGNUOLO GIUSEPPE

(ABELLINUM CALCIO 2012)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR**

BERARDINO CRISTIAN	(ABELLINUM CALCIO 2012)	LORDI RAFFAELE	(REAL CONTURSI TERME)
MEO GERARDO	(VOLTURARA TERMINIO)		

**AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

CUNZO VINCENZO	(ABELLINUM CALCIO 2012)	TULLINO ALESSANDRO	(ABELLINUM CALCIO 2012)
LETTIERI ALESSIO	(CONTRONE)	VERLOTTA MICHELE	(CONTRONE)
MARTINO LUIGI	(REAL CONTURSI TERME)		

**GARE DEI PLAY OFF DI SECONDA CATEGORIA****GARE DEL 14/ 6/2015****A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR**

VASSALLO ANTONIO	(ACCIAROLI FOOTBALL CLUB)	DE BERNARDO ANIELLO	(NOVI VELIA)
------------------	---------------------------	---------------------	--------------

**AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

CATANIA GABRIELE	(ACCIAROLI FOOTBALL CLUB)	MATERAZZI FRANCESCO	(ACCIAROLI FOOTBALL CLUB)
SANTONICOLA DANIELE	(ACCIAROLI FOOTBALL CLUB)	SCHIAVO EMANUELE	(ACCIAROLI FOOTBALL CLUB)
GUZZO ANIELLO	(NOVI VELIA)	MASTROGIOVANNI SALVATOR	(NOVI VELIA)
TORTORELLA ANGELO	(NOVI VELIA)		

**GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE****GARA DOMINA NEAPOLIS ACADEMY – PADULA CALCIO FEMMINILE DEL 24/5/2015**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza della società Padula Calcio Femminile. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell'art. 17, comma 3 C.G.S.;

**DELIBERA**

**di infliggere alla società Padula Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 250.00 relativa alla seconda rinuncia.**

**GARE DI COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE JUNIORES****GARE DEL 14/ 6/2015****A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA**

OREFICE BIAGIO DAVIDE	(TRILEM CASAVATORE)
-----------------------	---------------------

**AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

DAMIANO MARCO	(EL POBLE MILLENNIO)	GENGHI MATTIA	(L.P.G. GROUP FUTSAL)
GIOVANNIELLO EMANUELE	(L.P.G. GROUP FUTSAL)	NAPPA NICOLA	(REAL SPORTING AVERSA)
ACANFORA LUIGI	(TRILEM CASAVATORE)		

\* \* \* \* \*

## 16° INTERSOCIALE

### **RECLAMO CUBA LINE GARA PLANET 365–CUBA LINE DEL 23/515**

Il GST, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito l'arbitro a chiarimento, rileva che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

La società reclamante si duole che la società Planet 365 abbia effettuato 10 sostituzioni contravvenendo all'art. 19 del regolamento.

Orbene, convocato l'arbitro a chiarimento, quest'ultimo, solo in sede di audizione, ha depositato agli atti una ulteriore copia della distinta in aggiunta alla distinta allegata al referto, ove vi erano indicati altri cinque calciatori di riserva ai consueti nove indicati nella distinta di gara. In tale comportamento si configura la violazione dell'art. 12 del regolamento. Inoltre la società Planet 365 dopo aver effettuato le nove sostituzioni come da regolamento, e precisamente al I° del secondo tempo tra il calciatore n. 8 Romaniello Nicola e il n. 13 Arcini Gennaro, e tra il n. 7 Esposito Giuseppe e il n. 19 Pisani Antonio, al II° del secondo tempo il n. 11 Tarantino Salvatore con il n. 16 Chietti Francesco; al VI° del secondo tempo il n. 3 Tarasco Michele con il n. 25 Moschino Claudio indicato nella distinta a parte allegata in aggiunta alla distinta di gara; al I° del I° tempo supplementare il n. 5 Culiervo Gennaro con il n. 17 Di Cristofaro Salvatore; al 14° del I° tempo supplementare il n. 9 D'Antò Domenico con il n. 21 Caliano Luigi indicato nella distinta a parte allegata in aggiunta alla distinta di gara; al V° del secondo tempo supplementare il n. 1 Assante Massimo con il n. 0 Izzo Gennaro; al X del II° tempo supplementare il n. 10 Ingenito Francesco con il n. 14 Pesacane Francesco; al 10° del secondo tempo supplementare il n. 13 Arcini Gennaro con il n. 23 Sannazzaro Giovanni, al 14° del secondo tempo supplementare ha provveduto ad effettuare la decima sostituzione tra il calciatore indicato in distinta al n. 16 Chietti Francesco, con il calciatore indicato in distinta al n. 20 Illiano Maurizio.

Rilevato che l'art. 12 del Regolamento del Torneo Intersociale statuisce quanto segue:

*“ E' consentita la sostituzione di massimo 9 giocatori per gara indipendentemente dal ruolo.....La lista di gara può comprendere fino a 20 calciatori di cui undici in campo e nove a disposizione in panchina”* la società Planet 365 inserendo un allegato alla distinta contenente ulteriori 5 calciatori a disposizione ed effettuando 10 sostituzioni ha violato la norma di cui sopra e pertanto, letto l'art. 17 Codice Giustizia Sportiva;

### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Planet 365 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per la gara sopra riportata e disputata. Manda gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti. Nulla per la tassa non versata.**

\* \* \* \* \*

### **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**RIUNIONE DELL'8 GIUGNO 2015 – DELIBERA DEPOSITATA IL 15 GIUGNO 2015**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Gianluca de Vincentiis, avv. Antonio Gambacorta, avv. Francesco Mottola, Componenti.

**N. 179. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GAROFANO EMILIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S.; A CARICO DEL SIG. NIFO SARRAPOCHIELLO RINO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO E, NELL'OCCASIONE DELLA GARA IN ESAME, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. BORRELLI UMBERTO, CLEMENTE MANUEL, ERRICO DYLAN, FIORILLO FEDERICO, COLETTA MAURO, DE ROSA MARIO, VALENTE SIMONE, SANZARI ALESSANDRO, D'ADDONA ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI A FAVORE DELLA SOCIETÀ**

**SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA: ART. 7, COMMI 2, 3, 4 E 6 ED ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'atto di contestazione del 9 ottobre 2014, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 24 giugno 2014, prot. 7743/757, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate (in ordine alla gara Sporting Guardia / Montesarchio del 21.12.2013, valevole per il Campionato Regionale di Promozione 2013/2014); tanto premesso

**OSSERVA:**

in via preliminare, che, con delibera n. 159, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 6.11.2014, pagg. 739-740, era stata disposta da questo Collegio, con l'espresso consenso del Rappresentante della Procura Federale, il rinvio della decisione a data da destinarsi. Alla riunione del 16.02.2015 erano risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché l'assistente legale, in nome e per conto dei deferiti indicati in epigrafe. Quest'ultimo, riportandosi a tutto quanto già scritto in precedente memoria difensiva (in atti depositata, in data 31.10.2014), ha ribadito, in particolare: a) la violazione dei principi costituzionali in materia di difesa, recepiti ed espressamente adottati dal CONI ne "i principi di giustizia sportiva" e nei regolamenti giustiziali delle varie Federazioni sportive, tra cui la F.I.G.C., con conseguente inutilizzabilità delle testimonianze assunte dalla Procura nel corso delle indagini: inutilizzabilità che sarebbe stata determinata, ad avviso dell'assistente legale dei deferiti, dall'omessa avvertenza ad essi, in tale fase, della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, nonché di presentare memorie e/o documenti; b) violazione dell'art. 32 quinquies del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, per superamento del termine di 40 giorni, in esso fissato per le indagini, con conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine svolti successivamente al 18 febbraio 2014; c) nel merito, l'insussistenza dell'illecito sportivo e di ogni violazione contestata e, comunque, assenza dell'illecito stesso per i calciatori; d) sussistenza, viceversa, dell'esimente dello stato di necessità; e) in subordine, richiesta di derubricazione dell'art. 7 C.G.S. in relazione all'art. 53 N.O.I.F. e 17 C.G.S.; f) in via ulteriormente subordinata, il minimo della sanzione per tutti i deferiti. Il Rappresentante della Procura Federale, opponendosi alle eccezioni di forma e rito formulate dal difensore dei deferiti, nelle sue conclusioni, ha chiesto: a) a carico dei sigg. Garofano Emilio, Fiorillo Federico, Coletta Marco, Clemente Manuel e De Rosa Mario, l'inibizione per anni 3 e mesi 6; b) a carico del sig. Nifo Sarrapochiello Rino, l'inibizione per anni 3 e mesi 8; c) a carico dei sigg. Valente Simone, Sanzari Alessandro, Borrelli Umberto, D'Addona Antonio ed Errico Dylan, la squalifica per anni 3 e mesi 6; d) a carico della società Sporting Guardia, la penalizzazione di punti 15 in classifica, da scontare nel Campionato di competenza della prossima stagione sportiva (2015/2016), nonché euro 5.000,00 di ammenda. Ciò premesso, devono preliminarmente essere respinte le eccezioni di forma sollevate dai deferiti. Al riguardo, va osservato innanzitutto che gli atti procedurali, ai quali essi fanno riferimento, sono stati tutti posti in essere prima dell'adozione ed entrata in vigore delle nuove norme in materia di Giustizia Sportiva invocate dalla difesa (sia quelle adottate dal CONI, sia quelle successivamente adottate in ambito F.I.G.C.). Deve ulteriormente sottolinearsi che, anche ammesso che tali norme abbiano introdotto un cogente obbligo per la Procura Federale di informare gli indagati della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, deve rilevarsi che le stesse non sono applicabili, alla stregua del principio "tempus regit actum". La fattispecie in esame va, pertanto, esaminata alla stregua del precedente sistema normativo, la cui violazione, peraltro, non è stata eccepita dai deferiti. Deve evidenziarsi, comunque, che il Codice di Giustizia Sportiva precedentemente vigente non conteneva, nemmeno implicitamente, l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, nella fase delle indagini di competenza della Procura Federale. Altresì, deve puntualizzarsi che, nell'ambito delle indagini suddette, la mancanza di un avviso in tal senso non può ritenersi costitutivo di violazione del diritto di difesa. A tale conclusione si perviene, considerato che, in tale fase: a) la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia è espressamente prevista dal Codice di riferimento (in particolare, all'art. 34); b) non è previsto l'obbligo cogente ed insuperabile di assistenza di difensore di fiducia o, comunque, d'ufficio, come nell'ordinamento penale statuale; c) tutti i tesserati, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di "indagati" (i quali, come dal precedente Codice di Giustizia Sportiva, non rivestono tale qualifica, o posizione soggettiva, se non a seguito dell'eventuale deferimento disciplinare), hanno l'obbligo giuridico di collaborare lealmente con gli Organi Inquirenti nella ricerca della verità dei fatti e non possono esercitare la cosiddetta "facoltà di non rispondere"; d) fino alla contestazione degli addebiti, nel Codice di Giustizia Sportiva non può giuridicamente parlarsi di parti formalmente costituite; e) l'art. 2 del Codice del Processo Sportivo approvato dal CONI nel luglio 2014, al comma 6 dispone che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva". Va rilevato, per completezza, che, per quanto qui interessa, ad avviso del Collegio, per gli stessi motivi appena riportati, nemmeno il nuovo Codice di Giustizia Sportiva prevede l'obbligo di cui si discute, almeno fino all'informativa prevista dall'art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva oggi vigente, atto che può considerarsi idoneo all'individuazione formale dell'indagato come parte. A tanto induce anche il fatto che l'art. 32 quinquies del nuovo Codice prevede l'iscrizione in apposito registro soltanto delle notizie di fatti o atti rilevanti: nell'ordinamento sportivo non è prevista l'iscrizione, nel registro stesso, del nome della persona alla quale è attribuita l'infrazione disciplinare,

come invece dispone l'art. 335 del Codice di Procedura Penale. Un'altra eccezione, opposta dalla difesa dei deferiti, riguarda lo sfioramento del termine di 40 giorni previsto, dall'art. 32 quinquies del nuovo Codice, in ordine alla conclusione delle indagini. Ma anche tale eccezione va rigettata, alla stregua del principio "tempus regit actum". Nel merito, si rileva che, come riferito dall'arbitro nel rapporto di gara e nel supplemento allo stesso: a) al 2' del primo tempo, la società Sporting Guardia effettuava tutte e tre le sostituzioni (usciva il n. 3, Fiorillo Federico, sostituito dal n. 15 Clemente Manuel; usciva il n. 11, Coletta Mauro, sostituito dal n. 13 De Rosa Mario; usciva il n. 9, Valente Simone, sostituito dal n. 14, Sanzari Alessandro); b) un minuto dopo, al 3' del primo tempo, abbandonava il terreno di giuoco, per infortunio, il n. 6 dello Sporting Guardia, Borrelli Umberto; c) al 4' del primo tempo (ovvero, dopo un altro minuto ancora), abbandonava il terreno di giuoco, per infortunio, il n. 8 dello Sporting Guardia, D'Addona Antonio; d) al 5' del primo tempo, abbandonava il terreno di giuoco, per infortunio, il n. 7 dello Sporting Guardia, Errico Dylan; e) al 6' del primo tempo, abbandonava il terreno di giuoco, per infortunio, il n. 15 dello Sporting Guardia, Clemente Manuel; f) all'8' del primo tempo, abbandonava il terreno di giuoco, per infortunio, il n. 14 dello Sporting Guardia, Sanzari Alessandro. L'arbitro, a questo punto, decretava la fine della gara, per inferiorità numerica della squadra dello Sporting Guardia, che era rimasta con soli sei calciatori. Uno dei calciatori, sentito dalla Procura Federale, Coletta Mauro, ha dichiarato che, oltre a lui, erano stati sostituiti i calciatori Izzo (n. 10) e Valente (n. 9): a suo dire, quindi, non sarebbe stato sostituito il n. 3 Fiorillo, come scritto dal direttore di gara. Il Tribunale, sul punto, non può che conferire credito al rapporto dell'arbitro, data la sua natura di fonte privilegiata di prova. Nel rapporto stesso, si legge che, dopo la sospensione della gara, il presidente dello Sporting Guardia, sig. Garofano Emilio, gridando e con linguaggio scurrile, dichiarava che quanto avvenuto era per protestare contro la Lega e gli arbitri. Ad avviso del Collegio, quanto è riportato e riferito dal direttore di gara nei suoi atti è già di per sé sufficiente per configurare la fattispecie quale azione articolata e dolosa e sanzionarne gli autori. Ed invero, se già può risultare arduo e difficile pensare che gli infortuni siano stati reali e si siano effettivamente verificati, ogni dubbio è fugato, leggendo quanto riferisce nel proprio rapporto l'arbitro, in merito al comportamento dei tesserati dello Sporting Guardia ed alle parole pronunciate dal presidente, sig. Garofano Emilio, il quale, a modo suo, spiega le ragioni del comportamento tenuto, volutamente finalizzato a realizzare una situazione di inferiorità numerica e, quindi, a perdere la gara. Né i deferiti hanno prodotto la benché minima prova (o indizio), che potesse in qualche modo giustificare il loro comportamento (per esempio: eventuali attestati medici e/o ospedalieri, ecc.) e dimostrare l'insussistenza del dolo. A fronte delle evidenze riportate negli atti di gara redatti dall'arbitro, le dichiarazioni rese dai deferiti alla Procura federale assumono solo funzione di conferma, ma non aggiungono nulla di nuovo. Va precisato che, indipendentemente da eventuali altre motivazioni, ai sensi dell'art. 7 C.G.S., il semplice compimento di atti diretti ad alterare il risultato della gara costituisce di per sé illecito sportivo, con l'aggravante, nel caso in esame, di cui all'art. 7, comma 6, del citato Codice di Giustizia Sportiva, come rilevato dalla Procura Federale. Di conseguenza, anche se, in ipotesi, il Tribunale avesse accolto le eccezioni formulate dalla difesa dei deferiti in merito all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini della Procura Federale, l'esito del presente giudizio non sarebbe cambiato. Passando ad esaminare e valutare le responsabilità dei singoli, sussiste la responsabilità di tutti i deferiti, dirigenti e calciatori. Inducono a tale convincimento le parole dette dal Presidente, sig. Garofano Emilio a fine gara, le modalità ed i tempi (in sequenza temporale "a raffica") delle sostituzioni, l'assenza di elementi probatori a difesa (ad es., referti e/o certificati medici attestanti infortuni e/o traumi, ecc.), come anche in precedenza sottolineato. Né è condivisibile la tesi dei calciatori subentrati, i quali, a loro difesa, asseriscono che non hanno fatto altro che ottemperare ad un ordine del proprio allenatore, alla cui esecuzione non avrebbero potuto sottrarsi. È vero, invece, esattamente il contrario: essi avevano il dovere di non rendersi complici di un illecito, del quale, per quanto sopra rilevato, essi erano ben consapevoli. Al riguardo, si ribadisce quanto già evidenziato in precedenza, ovvero che le dichiarazioni rese dai deferiti alla Procura Federale assumono solo funzione di conferma, ma non aggiungono nulla di nuovo rispetto al rapporto arbitrale di gara ed al relativo supplemento. Per tutto quanto precede, va da sé che non può trovare accoglimento la tesi, pur suggestiva, della sussistenza, per i deferiti, dell'esimente dello stato di necessità. Ammesso che fossero fondati i loro timori, essi avrebbero dovuto attivare ben altri rimedi per evitare i presunti rischi. Sussiste infine la responsabilità del sig. Nifo Sarrapochiello, il quale non ha aderito per tre volte alle convocazioni della Procura Federale, con la circostanza aggravante di non aver, in alcun modo, tentato di fornire specifica giustificazione, alla Procura medesima, in ordine alle proprie assenze. Questo Collegio, valutate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che presiedono alla vicenda in esame; considerata la sua particolare gravità, anche sotto il profilo delle modalità d'esecuzione delle reiterate infrazioni disciplinari, innanzi descritte; tenuto conto del pesante dispregio delle norme sportive e dei principi fondamentali dello sport, evidenziato dai deferiti (tesserati e società Sporting Guardia); rilevata l'analogia, obiettivamente evidente, con la nota vicenda, relativa alla gara Salernitana / Nocerina del 10.11.2013, valevole per il Campionato Nazionale Professionisti di Prima Divisione, girone B; valutato che, nella richiamata circostanza del 10 novembre 2013, si trattava di evento dell'ambito professionistico, con la rilevante circostanza aggravante della presenza attiva, sul terreno di gioco, del medico sociale; tenuto doverosamente presente, altresì, il fatto che la vicenda in esame attiene all'ambito dilettantistico e non a quello professionistico, con tutte le evidenti conseguenze e differenziazioni; P.Q.M.

**DELIBERA**

in esito del deferimento in esame, di Infliggere: a) a carico del sig. Garofano Emilio, presidente della società Sporting Guardia, l'inibizione per mesi quindici; b) a carico del sig. Nifo Sarrapochiello Rino, all'epoca dei fatti direttore sportivo e, nell'occasione, dirigente accompagnatore ufficiale della società Sporting Guardia, l'inibizione per mesi quindici; c) a carico dei calciatori Fiorillo Federico, Coletta Marco, Clemente Manuel, De Rosa Mario, Valente Simone, Sanzari Alessandro, Borrelli Umberto, D'Addona Antonio ed Errico Dylan la squalifica fino al 30.06.2016; d) a carico della soc. Sporting Guardia la penalizzazione di cinque punti in classifica nel campionato di competenza, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, nonché euro 2.000,00 di ammenda.

## **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

### **RIUNIONE DELL'8 GIUGNO 2015 – DELIBERA DEPOSITATA IL 15 GIUGNO 2015**

**Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Gianluca de Vincentiis, avv. Antonio Gambacorta, avv. Francesco Mottola, Componenti.**

#### **124. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VILLARICCA CALCIO – GARA VILLARICCA CALCIO / REAL PITONE DEL 28.02.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 33 del 5.03.2015, pag. 1158), con la quale è stata inflitta, a carico dell'allenatore, sig. Tambaro Baldassarre, la squalifica fino al 6.12.2015. L'atto di impugnazione deve essere rigettato. Preliminarmente, deve precisarsi che la richiesta di audizione dell'allenatore squalificato non è prevista, né consentita, dalla vigente normativa. Quanto al merito della vicenda, dall'istruttoria espletata e dal reclamo prodotto dalla società Villaricca Calcio non sono emersi elementi nuovi, tali da poter riformare la decisione del primo Giudice, che si presenta, peraltro, equa e proporzionata rispetto ai gravissimi atti, riportati nel referto arbitrale di gara, che costituisce, nel diritto sportivo, fonte di prova privilegiata. Deve precisarsi che l'esposizione, di cui al referto arbitrale, si appalesa estremamente chiara, non contraddittoria, né, tanto meno, lacunosa. Deve, infine, evidenziarsi che il comportamento del sig. Tambaro Baldassarre merita, a maggior ragione, censura, in funzione del ruolo di educatore da lui rivestito, quale allenatore. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Villaricca Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

### **RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2015**

**Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, Componenti; avv. Domenico Imparato Sirica, Rappresentante A.I.A.**

#### **125. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BLUE LIONS – GARA CIRGOMME SPORTING CLUB / BLUE LIONS DEL 7.06.2015 – PLAY-OFF – 2^ CAT.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; sentito l'arbitro a chiarimenti; letti il reclamo e l'integrazione ad esso, entrambi formalizzati nei termini temporali prescritti dalla norma sull'abbreviazione dei termini medesimi, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 140 dell'11 giugno 2015, pag. 2528), con la quale è stata inflitta, a carico di entrambe le partecipanti alla gara indicata in epigrafe, la perdita della gara con il punteggio di 0-3, in quanto la stessa era stata sospesa dall'arbitro per rissa tra i tesserati delle due squadre, con ammenda ed esclusione di entrambe dalla fase finale della competizione. Si rileva che non sussiste alcuna condizione per una riforma della decisione impugnata, considerato che, come riferito dal direttore di gara (le cui dichiarazioni, com'è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova), al 16' del primo tempo il sig. Di Prisco Angelo, tesserato per la società Cirgomme Sporting Club, bestemmiava nei confronti del calciatore della società Blue Lions, sig. Castellano Giovanni, il quale, a sua volta, gli scagliava contro una pallonata; che, successivamente, il Castellano ha anche colpito il Di Prisco con una testata, procurandogli fuoriuscita di sangue; che, contestualmente, s'è verificata una situazione di contrasto e di colluttazione tra tesserati delle due squadre (sette o otto, i quali si scambiavano spintoni e schiaffi), che, al di là della terminologia giusta per definirla e descriverla, la vicenda era indiscutibilmente idonea a determinare, da parte dell'arbitro, la sospensione della gara, con addebito delle relative responsabilità ad entrambe le società contendenti. La ricostruzione dell'arbitro, peraltro, era stata sostanzialmente confermata dai Commissari di campo presenti sul terreno di gioco. Né il direttore di gara, né i Commissari di Campo, in via specifica, hanno visto colpire alla guancia destra (successivamente, nello spogliatoio) il Castellano. Per l'esattezza, l'arbitro ha rilevato (al termine della gara, su richiesta del capitano della società reclamante) il fatto che il calciatore Castellano sanguinasse dalla guancia medesima, senza però poter indicare il momento nel quale si era

verificato il gravissimo episodio. Tale pur inaudita aggressione, in ogni caso, non può configurare – in ragione dell'impossibilità di individuazione del momento in cui essa si è realizzata – il verificarsi di quei "gravi atti di intimidazione, incompatibili col regolare svolgimento della gara", ai quali ha fatto riferimento la società reclamante, nel suo richiamato atto integrativo al reclamo. Deve aggiungersi, ai fini della ricostruzione giuridico-sportiva della vicenda, che il direttore di gara, all'atto dell'audizione presso questo Collegio, ha altresì precisato, in modo netto, che si era verificata una rissa, alla quale avevano partecipato numerosi tesserati, i quali "si scambiavano reciprocamente colpi, schiaffi e spintoni e durante la quale il Castellano ha colpito il Di Prisco con una testata". Questo Collegio, peraltro, preso atto della denuncia alla Questura di Napoli, sottoscritta dal calciatore Castellano Giovanni e depositata, in copia, dalla società reclamante, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per i relativi accertamenti. Tanto premesso, la Corte ritiene che, alla luce della ricostruzione di quanto verificatosi, le sanzioni applicate dal Giudice di prime cure siano appropriate e congrue. Deve, infine, sottolinearsi che la società reclamante non ha prodotto la documentazione, pur preannunciata, a sostegno delle proprie tesi, precisando che la richiesta relazione di servizio non è stata rilasciata dal competente organo di Polizia Giudiziaria. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Blue Lions; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui alla parte motiva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

#### **126. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA LUSCIANO / ATLETICO AVERSA DEL 15.2.2015 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; vista la propria precedente decisione n. 123, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 140 dell'11.06.2015, pag.2532, osserva: con ricorso proposto al Giudice di prima istanza, la società Atletico Aversa ha chiesto che venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della società controparte, in relazione alla gara indicata in epigrafe, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore della società Lusciano, sig. Siro Antonio, utilizzato effettivamente nella gara in esame. Con una prima decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 30 del 5.03.2015, pag. 835, il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto il ricorso, sul presupposto del regolare tesseramento del calciatore in argomento. Verificata, nei giorni immediatamente successivi, l'insussistenza del cennato presupposto del regolare tesseramento, lo stesso Giudice di prime cure, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della nominata Delegazione Provinciale di Caserta, n. 31 del 12.03.2015, pag. 881, ha revocato la precedente decisione ed ha accolto il ricorso della società Atletico Aversa, in quanto il calciatore suddetto risultava tesserato per altra società, infliggendo: a) a carico della soc. Lusciano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di euro 50,00; b) a carico del sig. Siro, la squalifica fino al 31 dicembre 2015. Le cennate decisioni, impugnate dalla società Lusciano, sono state annullate da questa Corte, con decisione n. 123, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 140 dell'11.06.2015, pag. 2532, con la quale, ulteriormente, la Corte, ritenuto l'errore scusabile, in ragione dei motivi ampiamente enunciati nella citata delibera, ha rimesso in termini la società Atletico Aversa, per l'impugnazione della prima delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 30 del 5.03.2015, pag. 835, di rigetto dell'originario ricorso per posizione irregolare del sig. Siro Antonio della società Lusciano. Tanto premesso, all'odierna riunione è stato sottoposto, all'esame di questa Corte, il ricorso della società Atletico Aversa avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale. Il ricorso è fondato, in quanto, effettivamente, il sig. Siro Antonio, come più volte sottolineato in precedenza, non aveva titolo a partecipare alla gara indicata in epigrafe, in quanto già formalmente tesserato per altra società, fin dal 17.09.2014. Pertanto, deve infliggersi, a carico della società Lusciano, la sanzione, prevista dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per avere utilizzato il calciatore Siro Antonio, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Non è invece applicabile, al caso in esame, l'art. 17, comma 1, del C.G.S., invocato dalla reclamante, che riguarda una fattispecie diversa. Né rientra nelle competenze di questa Corte Sportiva, come pur richiesto dalla reclamante, approfondire la posizione del nominato calciatore Siro Antonio, nelle gare precedenti a quella oggetto del presente giudizio. Tale attività può soltanto costituire oggetto di indagine da parte della Procura Federale, alla quale si dispone la trasmissione del fascicolo, per le valutazioni di competenza in merito alla posizione del nominato calciatore Siro Antonio (per l'eventuale partecipazione a gare senza averne titolo) e della società Lusciano (per l'eventuale, indebito utilizzo, in gare ufficiali, del più volte nominato calciatore Siro Antonio). P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**di accogliere il reclamo proposto dalla società Atletico Aversa, infliggendo, a carico della società Lusciano, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di confermare la squalifica a carico del calciatore Siro Antonio, con la sanzione accessoria pecuniaria di euro 100,00, a carico della società Lusciano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata; ordina trasmettersi la presente decisione, in una con il relativo fascicolo, alla Procura Federale della F.I.G.C.,**



per le determinazioni di competenza in ordine a quanto specificato nella parte motiva, sulla posizione soggettiva del calciatore Siro Antonio e sulla posizione della società Lusciano.

**127. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BAYERN – GARA BAYERN / CERVINESE DELL'1.03.2015 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; preso atto delle controdeduzioni trasmesse dalla società Cervinese; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 31 del 12.03.2015, pag. 882), con la quale è stata rigettato il reclamo in prima istanza, per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Di Nuzzo Mario. L'atto d'impugnazione deve essere rigettato. La società ricorrente, nel proprio atto, afferma che il calciatore squalificato nella gara del 22.02.2015, sia Di Nuzzo Mario, nato il 15.05.1996. Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione acquisita si evince, senza ombra di dubbio, che il calciatore incorso nella squalifica, per recidività in ammonizioni, nella gara del 22.02.2015, Boys Caserta / Cervinese, sia Di Nuzzo Mario (nato il 5.08.1996) e non l'omonimo Di Nuzzo Mario (nato il 15.05.1996). Deve darsi atto, peraltro, che la società reclamante è stata indotta in errore, in quanto non era a conoscenza dell'omonimia. Invero, sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 29 del 26.02.2015, pag. 787, era riportata la squalifica per una gara, per recidività in ammonizioni (VIII infrazione) del calciatore Di Nuzzo Mario, senza l'indicazione della data di nascita. Pertanto la decisione del primo Giudice (che ha rigettato il reclamo della società Bayern Caserta, in ragione della posizione regolare del calciatore Di Nuzzo Mario, nato il 15.05.1996, che aveva titolo a partecipare alla gara in esame, in quanto l'ammonizione, di cui alla gara precedente, era stata inflitta a carico del calciatore omonimo, Di Nuzzo Mario, nato il 5.08.1996) appare, a questo Collegio, giusta, in rapporto ai fatti in esame. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Bayern; nulla dispone (per la motivazione innanzi enunciata) in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

\* \* \* \* \*

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25 giugno 2015.**

**Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 18 giugno 2015**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Vincenzo Pastore**